



Tribunale di Macerata

SI COMUNICA A:

Al Commissario Giudiziale Dott. Mira Luca

Al Commissario Liquidatore Dott. Maggi Fabrizi

Sezione VG - .

Comunicazione di cancelleria

Tipo proced. Volontaria

Numero di ruolo generale: 2343/2014

Giudice: REALE LUIGI

Data prossima udienza: Ore:

Parti nel procedimento

Ricorrente principale	SMORLESÌ GAETANA, CECILIA & C. SOCIETÀ PER AZIONI Avv. CESARINI ALBERTO Avv. GENTILI GIANLUIGI	DA
Resistente Principale	MIRA LUCA COMMISSARIO GIUDIZIALE Avv.	

Oggetto: Scioglimento di riserva.
Atto soggetto a registrazione

Testo comunicazione

vedi allegato

Macerata, 21/11/2014

Il Funzionario Giudiziario
(Dott.ssa Lara Torrecchia)



N. 2343/14

N. 4024 C

N. 2993 F

TRIBUNALE DI MACERATA

Il Tribunale di Macerata, nelle persone di:

dr. Alessandro IACOBONI
dr. Luigi REALE
dr. Andrea POLIMENI

Presidente
Giudice del. rel.
Giudice

riunito nella camera di consiglio, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella procedura di omologazione di concordato preventivo ai sensi dell'art. 180 L.F., nel giudizio iscritto al n. 2343/14 R.G., promosso da:

spa Smorlesi Gaetana, Cecilia & C, con sede in Montecassiano, v. G. Smorlesi n. 5, P.I. 00092040435, REA MC 62704, in persona di Cesarini Alfredo, presidente del CdA,

nei confronti di

MASSA DEI CREDITORI della spa Smorlesi Gaetana Cecilia & C;

* * * *

visti gli atti del procedimento di omologazione disposto con decreto del Tribunale in data 5 / 21,3,14;

visto il verbale di adunanza dei creditori in data 25.6.14;

rilevato che il decreto di ammissione alla procedura di concordato è stato ritualmente comunicato al P.M. ed affisso;

che la società ha provveduto a versare la somma indicata per le spese di procedura;

che è stata raggiunta la maggioranza dei creditori per la approvazione del concordato;

visto il parere del Commissario Giudiziale di cui alla relazione ex art. 180 L.F. nonchè alla integrazione depositata alla udienza del 12.11.14;

rilevato che la proposta presentata a norma dell'art. 160 e 161 L.F. come modificati dal D.L. 14/03/2005 n. 35, conv. con modifica in L. 80/05, nonchè dal D. Lvo 169/07, come aggiornata da ultimo con deposito in data 27.2.14, prevede la cessione di poste attive, salvo i crediti, il magazzino e le immobilizzazioni materiali, e prevede il soddisfacimento dei creditori in prededuzione nella misura del 100%; dei creditori privilegiati nella misura del 100%; dei creditori chirografari nella misura del 54% circa;

dato atto del motivato parere del C.G. che conferma la fattibilità del piano, salvo esprimere perplessità in relazione alle garanzie fideiussorie non incluse nel piano concordatario e diminuire la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari alla percentuale del 27% circa;

ritenuta la opportunità, per i crediti da recuperare, di precisare fin da ora che il Tribunale non autorizzerà azioni legali della procedura per il recupero verso i clienti che non adempiranno la loro obbligazione di pagamento;

ritenuto il supporto giuridico-argomentativo di tale orientamento secondo quanto segue:

anzitutto, la mancanza in questa sede del giudizio sulla meritevolezza del concordato, e quindi sulla affidabilità commerciale del debitore istante: in tal senso, quindi, il Tribunale, e conseguentemente la procedura, non assume alcuna garanzia di fattibilità in concreto del piano concordatario –ovvero di “affidabilità” del debitore- nei confronti dei creditori: basti osservare che in caso di mancanza di opposizioni il Tribunale non potrà che omologare la istanza di concordato, anche se dovesse rilevare lacune o limiti di fattibilità della proposta;

il giudizio complessivo sulla istanza che può essere reso esclusivamente sulle scritture della parte istante, per la cui valutazione di attendibilità non può che farsi ricorso alla sola tenuta formale ed alla corrispondenza con la documentazione contabile ivi inserita (senza alcuna possibilità di verifiche ulteriori);

la natura sostanzialmente privata che ormai pare indubbio riconoscersi alla procedura del concordato preventivo (il G.D. non ha più il potere di “dirigere” la procedura, nè il Tribunale, in mancanza di specifiche e provate opposizioni, può rifiutare l’omologa, se non per vizi di nullità), onde è onere dell’istante provvedere all’adempimento della “promessa” fatta ai creditori con la istanza medesima;

la procedura di concordato è ben lungi dall’integrare la liquidazione della impresa dell’imprenditore istante (attività quest’ultima che imporrebbe di realizzare tutte le poste attive), ma invece, in ragione della permanenza *in bonis* dell’imprenditore (tale che questi potrebbe continuare la sua attività imprenditoriale ove *aliunde* rinvenisse liquidità) costituisce ormai – come già esposto- una offerta del debitore del pagamento di determinati suoi debiti (quelli inseriti nella proposta) a mezzo (nel caso di specie) della cessione dei beni parimenti indicati in proposta, evitando le conseguenze civili e penali del fallimento: in proposito, va sottolineata la natura meramente teorica del giudizio di fattibilità espresso dall’esperto incaricato della relazione ex art. 161 L.F., il quale –ad esempio- non ha provveduto a consultare –per conferma- nessun creditore, nè istituto bancario (men che meno ha provveduto a consultare i debitori ed a verificare la loro solvibilità, nè a verificare la pendenza di liti o di contestazioni del debito), ma ha invece basato il suo giudizio esclusivamente sulle scritture contabili;

inoltre, la procedura sarebbe costretta fatalmente a sopportare le spese per il recupero del credito, tali da incidere in misura imponderabile sulla massa attiva e quindi sulla percentuale promessa in pagamento ai creditori, soprattutto quelli chirografari, che potrebbero per l’effetto essersi trovati ad approvare una proposta irrispettata anche per importi elevati;

ribadito che la procedura non verrà autorizzata a sostenere alcuna spesa di gestione della società in corso di procedura, stante la perdurante condizione di capacità giuridica della società istante e la circostanza che la società ha inteso trattenere la somma di euro 764.729 (di cui già spesi euro 222.796,92, fino al 30.9.14) dal ricavato delle rimanenze, dei crediti e delle immobilizzazioni materiali: in proposito si prescrive che le attività di liquidazione necessaria per la realizzazione delle dette somme dovranno essere tenute dalla società (e non dal liquidatore giudiziale) e che all’esito del raggiungimento della somma indicata provvederà il liquidatore giudiziale, con tutte le conseguenze eventualmente negative (mancato ricavo delle somme preventivate) nel caso di intervenuta obsolescenza dei materiali o di intervenuta vendita da parte della società dei materiali maggiormente appetibili e della ricezione del pagamento dei crediti meno difficoltosi; il tutto evidentemente nel termine di esecuzione indicato dal Tribunale;

ribadito che il passivo del concordato –e quindi i debiti oggetto della procedura- comprende i soli debiti inseriti sia nell’elenco del proponente che in quello del Commissario Giudiziale: in proposito, si rappresenta che le fideiussioni, ove richieste in pagamento, non verranno pagate dalla procedura in quanto non incluse nel piano (nè di possibile inclusione nel caso, come di specie, ove non siano maturate prima della proposizione della istanza cd. prenotativa);

ritenuto che in caso di liquidazione dei beni per somme inferiori a quelle previste nella istanza di concordato –salve le facoltà di legge in capo ai creditori ed agli organi della procedura- saranno i soli creditori chirografari a sopportare i minori introiti, con proporzionale diminuzione della percentuale loro offerta in pagamento;

ritenuta la opportunità di fissare il termine di 36 mesi dalla data del presente provvedimento per la esecuzione del concordato;

P.Q.M.
il Tribunale di Macerata,
OMOLOGA il CONCORDATO PREVENTIVO
con cessione dei beni, proposto da

spa Smorlesi Gaetana, Cecilia & C, con sede in Montecassiano, v. G. Smorlesi n. 5,
P.I. 00092040435, REA MC 62704, in persona di Cesarini Alfredo, presidente del CdA;

Nomina Commissario Liquidatore il dr. Fabrizio Maggi, con studio in Macerata;

Nomina membri del Comitato dei Creditori srl CVA Trading, snc Cannara Salvatore e Silvio,
Gas Inensive Società Consortile a r.l.

Manda al Giudice Delegato di determinare le modalità di esecuzione ed al Commissario
Giudiziale di sorvegliare la esecuzione del concordato;

Fissa il termine di esecuzione del concordato a 36 mesi dalla data del presente decreto;

Manda al Commissario Liquidatore di procedere senza indugio alle operazioni di sua
competenza.

Macerata, 19 novembre 2014.

Il G.D.
dr. Luigi Reale

Il Presidente
dr. Alessandro Iacoboni

Depositato in Cancelleria il

20/11/2014

Il Funzionario Giudiziario
Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Lara Torrecchia